

AS1266 - ACCORDI RELATIVI A PREZZI DI UVE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI VINI DOCG E DOC

Roma, 22 marzo 2016

Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali

Ministro dello Sviluppo Economico

Presidenti di Regione

L'Autorità ha avuto notizia di una serie di accordi di filiera, stipulati tra il 2010 e il 2014, nell'ambito di alcuni tavoli interprofessionali convocati dall'Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte relativamente alle modalità di cessione delle uve "Cortese" impiegate per la produzione di due vini bianchi assoggettati a disciplinari DOCG e DOC, il "Cortese di Gavi" e il "Cortese Piemonte". È ragionevole presumere che tavoli di questo genere si siano tenuti in altri contesti regionali con riferimento ad altri vini.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, secondo cui l'Autorità può esprimersi sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, con riferimento a questo tipo di accordi si rileva quanto segue.

L'industria vitivinicola risulta tradizionalmente caratterizzata da una pervasiva disciplina che, in linea con le finalità della Politica Agricola Comune a suo tempo indicate dall'art. 39 del Trattato di Roma del 1957 e mantenute sino all'art. 39 TFUE, mira tra l'altro a "stabilizzare i mercati". Ciò ha fatto sì che, lungo le diverse filiere di prodotto, siano sin qui ricorse con relativa frequenza "catene pattizie" tra agricoltori e acquirenti diversi, volte a esercitare un controllo più o meno ampio su una serie di variabili economiche anche significative, ivi comprese – attraverso il meccanismo noto come "blocage" (su cui v. l'art. 14 del D.Lgs. n. 61/2010) – le quantità di uve e vini rese disponibili sul mercato. Con specifico riferimento agli accordi relativi alle modalità di cessione delle uve "Cortese", oltre alla ricorrenza di simili criteri di controllo delle quantità delle uve, risulta che siano stati anche determinati prezzi minimi di conferimento delle stesse, con il riconoscimento di incrementi annui costanti.

Tutto ciò premesso, l'Autorità intende sottolineare con fermezza la necessità di circoscrivere rigorosamente le intese di filiera a quanto consentito dalla normativa vigente, con l'espressa esclusione di accordi di prezzo delle uve e tanto più dei vini sfusi. Pertanto, anche in coerenza con la maggiore sensibilità pro-concorrenziale da ultimo introdotta nel settore agroalimentare dalla nuova PAC, si richiamano gli enti competenti a un uso il più possibile circoscritto di meccanismi di controllo delle attività d'impresa – in primo luogo il *blocage-deblocage* delle uve di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 61/2010 – in quanto incidenti direttamente sulle disponibilità di prodotto (e prezzi conseguenti) nei mercati finali, pur nella consapevolezza della tipicità del prodotto uva, che può presentare un'elevata differenziazione qualitativa da un anno all'altro.

Peraltro, l’Autorità ha già più volte avuto modo di criticare la determinazione concordata di quantità e prezzi di prodotti agroalimentari, tenuto conto della preminente opportunità di concentrare gli sforzi dei diversi operatori – anche nei momenti pattizi – sul miglioramento della qualità dei prodotti o su standard contrattuali comuni¹.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l’Autorità invita tutti gli enti, che possano aver adottato o favorito pattuizioni simili a quelle contenute negli accordi passati relativi alle modalità di cessione delle uve “Cortese”, a perseguire per quanto di propria competenza una gestione delle attività vitivinicole nell’armonica considerazione dei diversi interessi rilevanti, alla luce di tutti i vigenti principi dell’ordinamento.

p. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo

¹ Ciò sin dalla segnalazione AS318 del 2 dicembre 2005, *Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera*, secondo cui “la determinazione concordata delle quantità è idonea a determinare restrizioni concorrenziali non meno gravi di quelle derivanti dalla fissazione concordata dei prezzi, che contrastano con le regole comunitarie di concorrenza e, segnatamente, con l’articolo 81 del Trattato CE. Né, d’altra parte, le restrizioni concorrenziali conseguenti alla determinazione concordata delle quantità sembrano potersi ritenere effettivamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi propri delle intese di filiera, che l’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 102/2005 identifica nella valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Invero, in un’ottica di salvaguardia di una sufficiente concorrenza nei mercati del comparto agricolo e agroalimentare, la ricerca concordata di una corrispondenza dell’offerta alle richieste della domanda dovrebbe concentrarsi sugli aspetti concernenti la qualità delle produzioni, senza limitare l’offerta sotto il profilo quantitativo”. Con riferimento alla possibilità che accordi di filiera o interprofessionali possano, alla luce del quadro comunitario e nazionale vigente, arrivare a determinare il prezzo di cessione di un bene agricolo, cfr. anche IC51, *Indagine conoscitiva nel settore del latte*, decisa il 2 marzo 2016.